



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

ALLEGATI ALLA DELIBERA C.P. N. 115 DEL 20/07/2002

ALLEGATO A

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI
RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

SOMMARIO REGOLAMENTO

TITOLO 1 – NORME GENERALI.....	1
Art. 1 - Fonti normative	1
Art. 2 - Attività di consulenza	2
Art. 3 - Programmazione numerica	2
Art. 4 - Attività espletata dagli Enti Pubblici Non Economici.....	3
TITOLO II – AUTORIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	4
Art. 5 - Requisiti richiesti.....	4
Art. 6 - Istruttoria	5
Art. 7 - Domanda di autorizzazione	6
Art. 8 - Documentazione	6
Art. 9 - Responsabilità professionale	7
Art. 10 - Capacità Finanziaria.....	7
Art. 11 - Contributo una tantum.....	8
Art. 12 - Trasferimento dell'azienda.....	8
Art. 13 - Attività provvisoria	8
Art. 14 - Trasformazione dell'azienda.....	9
Art. 15 - Rinuncia dell'autorizzazione.....	9
Art. 16 - Interruzione dell'attività.....	9
Art. 17 - Accesso agli uffici pubblici	10
Art. 18 - Locali.....	11
Art. 19 - Cambio locali o trasferimento della sede	11
Art. 20 - Tenuta dei documenti	12
Art. 21 - Tariffe.....	13
Art. 22 - Orari di apertura e periodi di chiusura.....	13
Titolo III - Esami di idoneità professionale	13
Capo I – Norme generali.....	13
Art. 23 - Finalità.....	13
Art. 24 - Modalità per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale	14
Art. 25 - Requisiti per l'ammissione all'esame.....	14



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

Capo II – Commissione esaminatrice e norme di funzionamento	14
Art. 26 - Commissione esaminatrice	15
Art. 27 - Norme di funzionamento	15
Art. 28 - Adempimenti preliminari alle sessioni d'esame	16
Capo III – Procedure e svolgimento dell'esame	16
Art. 29 - Modalità di presentazione della Domanda di ammissione	16
Art. 30 - Bando pubblico	17
Art. 31 - Prova d'esame	18
Art. 32 - Adempimenti per lo svolgimento della prova	18
Art. 33 - Rilascio dell'attestato	19
TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI.....	20
Art. 34 - Vigilanza.....	20
Art. 35 - Sanzioni	21
Art. 36 - Informativa	23
TITOLO V – NORME FINALI.....	23
Art. 37 - Disposizioni transitorie e finali	23
Art. 38 - Entrata in vigore	24
Quadro Normativo	25
ALLEGATI AL REGOLAMENTO	27
Allegato 1 - Compiti e adempimenti delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	28
Allegato 2 - Schema certificato capacità finanziaria.....	29
Allegato 3 - Modello di ricevuta temporanea sostitutiva del documento di circolazione del mezzo di trasporto.....	30
Allegato 4 - Modello di ricevuta temporanea sostitutiva del documento di abilitazione alla guida.....	32



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

TITOLO 1 – NORME GENERALI

ART. 1 - FONTI NORMATIVE

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni provinciali in materia di autorizzazione e vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, attribuite dalla L. 08.08.1991 n. 264, così come modificata ed integrata dalla L. 4.1.1994 n.11 e determina il "Programma provinciale delle autorizzazioni".
2. La materia del settore è regolata, oltre che dalla L. 08.08.1991 n. 264, recante "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", dalla L. 04.01.1994 n. 11, "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi", dal Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 così come modificato dal decreto legislativo 10.09.1993 n. 360, dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495, da decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero dei Trasporti in attuazione della L. 264/91 e dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in attuazione all'art. 105 lett g) del D.Lgs 112/98.
4. Lo svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza è regolato:
 - L. 8 agosto 1991 n. 264 art.5 "Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
 - L. n. 11 del 04 gennaio 1994 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi";
 - Decreto 16 aprile 1992 n. 338 "Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
 - D. Dirig. 2 luglio 1996 "Attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
 - D.Lgs 11 del 31 marzo 1998 art.105 comma 3 lett.g).;
 - L.R. 24 dicembre 1998 n.45 art.8 lett. m) "organizzazione degli esami per consulenti della circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi delle legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - Circ. 18 gennaio 1999, n.2/99 "Artt. 5, comma 4, e 10, comma 2, L.8 agosto 1991 n.264. Rilascio a domanda attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
 - Circ. 2 maggio 2001, n.128/M360 "Art.5, legge 8 agosto 1991, n.264. Sessione d'esami per il conseguimento degli attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato e concernenti la materia.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

ART. 2 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza, nonché di adempimenti relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore, come specificati nella tabella A allegata alla L. 264/91 (che si riporta all'allegato 1), e comunque ad essi connessi, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. Il presente regolamento, si applica anche alle attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi ed agli adempimenti ad essa connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art.115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il disbrigo di pratiche automobilistiche (art.1 comma 1 Legge 11/94).
3. Ai fini del presente regolamento l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è definita "Attività di Consulenza Automobilistica" e le imprese esercitanti la medesima sono denominate "Studi di consulenza automobilistica".
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 11/94 l'attività di consulenza automobilistica è esercitata da imprese individuali e società nonché, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto, dalle autoscuole; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla L. 264 del 1991. È di esclusiva competenza delle autoscuole l'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla L. 01.12.1986 n. 870: esami per conducenti di veicoli a motore.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE NUMERICA

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il decreto del Ministro dei Trasporti del 09.12.92 definisce i criteri per la programmazione numerica a livello provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività degli studi di consulenza automobilistica.
2. Il numero delle autorizzazioni, su base provinciale, è fissato all'art.1 del predetto decreto, ed è dato dalla relazione $N=V/2400$, in cui N = numero degli studi di consulenza automobilistica, V = numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia.
3. Nelle Province in cui, in base alla determinazione di cui al comma precedente, il numero delle autorizzazioni da concedere risultasse inferiore al numero degli studi di consulenza, già operanti sul territorio alla data del 05 settembre 1991, in base alla licenza di cui all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, verranno rilasciate autorizzazioni in soprannumero, in misura tale da garantire la riconversione di tutte le licenze valide ed operanti alla data di entrata in vigore della legge n. 264/91. Verranno rilasciate altresì autorizzazioni in soprannumero in caso di cessione di azienda per atto inter vivos o mortis causa, se riferite ad aziende già operanti alla data di entrata in vigore della legge n. 264/91.
4. Nelle Province in cui il numero degli studi di consulenza, operanti alla data di entrata in vigore della legge n. 264/91, risultasse inferiore rispetto al numero programmato di autorizzazioni, risultante in



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

base alla determinazione eseguita secondo l'art. 1 del D.M. 09.12.1992, verranno rilasciate a cura delle Province medesime un numero di autorizzazioni pari alla differenza tra il numero degli studi di già operanti ed il numero di autorizzazioni programmate.

5. La determinazione del numero degli studi di consulenza automobilistica, essendo direttamente proporzionale al numero di mezzi circolanti, dovrà essere periodicamente verificata ed aggiornata con cadenza triennale sulla base dei dati statistici forniti dagli uffici: Pubblico Registro Automobilistico e Automobil Club, ciò comporta la modifica triennale del piano.

6. Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate a singole imprese o società in possesso dei requisiti previsti dalla L. 264/91 secondo i criteri e le modalità disciplinate dal presente regolamento provinciale e nel rispetto del programma numerico del piano provinciale che costituisce parte integrante al presente atto.

ART. 4 - ATTIVITÀ ESPLETATA DAGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

1. L'attività di consulenza automobilistica è esercitata dagli Enti pubblici non economici è disciplinata dalla L.264/91, così come modificata e integrata dalla L.11/94. Essa è svolta direttamente dall'Automobile Club ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli stessi. L'Automobil Club deve comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione Generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un elenco degli uffici gestiti. Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco delle persone designate quali responsabili professionali in possesso dell'attestato di idoneità professionale. Tali elenchi devono essere aggiornati ad ogni variazione che venga apportata agli stessi.

2. L'attività di consulenza automobilistica è esercitata direttamente dall'Automobile Club ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 Settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla L. 264/1991.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, su richiesta dell'Automobile Club competente, direttamente a tale Ente in relazione agli Uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta, purchè i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art.3 della L. 264/91, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art.5 della stessa legge. All'Automobile Club competente si applica l'art. 9 della L. 264/91.

4. Le autorizzazioni rilasciate ai predetti uffici vengono revocate qualora il titolare del rapporto di convenzionamento o di concessione venga a perdere i requisiti previsti dall'art. 3 della L. 264/91 e non sia sostituito dall'Ente pubblico non economico competente entro il termine di novanta giorni.

5. E' fatto comunque obbligo all'ACI di comunicare alla Provincia la costituzione e/o l'estinzione di ogni delegazione diretta, nonché la costituzione e/o l'estinzione di ogni rapporto di convenzionamento con studi autorizzati ai sensi dell'art.3 della L. 264/91. Le autorizzazioni decadono qualora venga meno il rapporto di convenzionamento o di concessione tra i predetti Enti e l'agenzia.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

6. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso (art.2 comma 4 L.11/94).

TITOLO II – AUTORIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI

1. Nel quadro dello sviluppo programmatico del settore di cui al piano provinciale allegato, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica è rilasciata dalla Provincia al richiedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabilito (art. 35 della Legge 7 Dicembre 1999, n. 472) in Italia.
 - b. abbia raggiunto la maggiore età;
 - c. non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648/Bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della L. 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d. non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e. non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f. sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. 264/91;
 - g. disponga di locali idonei ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento e di adeguata capacità finanziaria ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.
2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società.
A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
 - a. da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
 - b. dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c. dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alla lettera a), b), c) del comma 2, e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.
4. Nel caso il richiedente sia l'A.C.I., l'attestato di idoneità professionale di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto:
 - in caso di delegazione gestita in via diretta, da un dipendente dell'A.C.I., designato quale responsabile professionale;
 - nel caso di delegazione gestita in regime di concessione o convenzione, dalla persona designata dall'A.C.I., quale responsabile professionale, tra quelle indicate nel comma 2 lettere a), b), c),



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

qualora trattasi di società, dal singolo titolare parimenti designato dall'A.C.I., se trattasi di impresa individuale.

5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento del contributo una tantum di euro 25,82, di cui all'art.11 del presente regolamento.

6. Le licenze rilasciate dalla Questura antecedentemente all'entrata in vigore della L.264/91 vengono convertite in autorizzazioni provinciali ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento.

7. Gli operatori che intendono gestire, "sedi secondarie" di studi di consulenza automobilistica, devono richiedere all'Amministrazione Provinciale una autorizzazione, la quale viene rilasciata nel rispetto dei limiti posti dalla programmazione numerica provinciale e nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Per ogni "sede secondaria" che in capo al medesimo titolare si intende aprire, ai sensi della circolare n.146 del 20.11.1996, dovrà essere prevista la presenza di un preposto abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica.

Questi, a seconda della forma organizzativa imprenditoriale, potrà trattarsi di un institore, di un socio, di un socio accomandatario (per la società in accomandita semplice o per azioni) o di un amministratore della società, purchè in possesso di tutti i requisiti soggettivi prescritti dalla legge 264/1991, compreso l'attestato di capacità professionale, e non espliciti la propria attività presso altra sede, sia pure facente capo al medesimo titolare di autorizzazione.

8. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia l'intenzione di effettuare variazioni o modifiche dei presupposti e delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione, al fine di ottenere il preventivo assenso sull'operazione medesima.

ART. 6 - ISTRUTTORIA

1. La Provincia provvede ad indire bando pubblico per il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di modifica del piano provinciale e/o con cadenza semestrale, nel rispetto del regolamento e del programma numerico contenuto nel piano provinciale.

2. Il bando pubblico indica:

- a. il numero delle autorizzazioni rilasciabili per ambiti territoriali;
- b. i requisiti richiesti per l'ammissione al bando pubblico;
- c. il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- d. i titoli preferenziali;
- e. le modalità di redazione, approvazione, utilizzo e validità della graduatoria.

3. La Commissione del Concorso è costituita dal Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti, con funzione di Presidente, da un Funzionario Amministrativo, da un esperto della materia designato dalla Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione Provinciale e da un Segretario del Servizio Trasporti e Mobilità.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

4. La Commissione del Concorso procede alla valutazione delle richieste per verificare:
 - a) l'ammissibilità in ordine alla limitazione numerica degli studi di consulenza automobilistica ai sensi del D.M. 9 Dicembre 1992, nel rispetto del programma numerico stabilito nel piano provinciale;
 - b) i requisiti indicati all'art. 5 del presente regolamento, accertando d'ufficio presso gli uffici competenti i requisiti soggettivi indicati all'art. 3 della L. 264/91.
5. La Commissione del concorso dichiarerà inammissibile la domanda presentata in difetto dei requisiti previsti all'art. 5 del presente regolamento. In caso contrario si procederà alla redazione della graduatoria di merito come da bando pubblico e quindi all'assegnazione della licenza ai candidati vincitori.
6. Gli uffici provinciali del servizio trasporti e mobilità provvedono ad aggiornare il piano, variando il numero degli studi ammessi per ambiti territoriali, a seguito del rilascio di nuove autorizzazioni successivamente all'indizione del bando pubblico.

ART. 7 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. In seguito alla pubblicazione del bando pubblico, chiunque intenda esercitare l'attività di consulenza automobilistica dovrà rivolgere domanda di autorizzazione al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino - Servizio 1.6 Trasporti e Mobilità.
2. La domanda, redatta in bollo, dovrà contenere i requisiti indicati all'art. 5 del presente regolamento e dovrà essere redatta secondo lo schema predisposto dagli uffici provinciali.
3. Nel caso di società la domanda deve riportare le generalità di tutti i soci con le qualifiche specificate ai commi 2 e 3 dell'art. 5 del presente regolamento.
4. Nel caso di domanda a nome dell'ACI, questa deve indicare:
 - per l'esercizio diretto, la persona responsabile alla quale verrà affidato l'ufficio che eserciterà l'attività;
 - per l'esercizio a mezzo ufficio in regime di concessione o di convenzionamento, la società cui intende affidare l'esercizio dell'attività con il nominativo della persona designata quale responsabile professionale dell'ufficio: le dichiarazioni di cui ai punti a), b), c), d), e) dell'art. 5 comma 1, devono essere riferite alla stessa persona.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE

1. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :
 - a. attestato di idoneità professionale in copia autenticata a norma di legge;
 - b. copia dell'atto costitutivo e statuto in caso di società e certificazione comprovante l'iscrizione nei registri della cancelleria presso il tribunale;
 - c. fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità art. 3 della Legge 127/97 modificato dall'art. 2 comma 10 della L. 191/98.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

2. Successivamente dovrà essere presentata, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo provinciale della graduatoria per l'assegnazione dell'autorizzazione, la seguente documentazione:

- a) copia autenticata del titolo di proprietà o del contratto di affitto relativo ai locali che saranno utilizzati dall'impresa; nell'eventualità di contratto di locazione deve essere specificata la destinazione dei locali ad uso di studio di consulenza automobilistica;
- b) planimetria dei locali in scala 1:100, redatta da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie che deve essere uguale o superiore a quella prevista dal decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.92, con nota dell'indicazione circa la destinazione e le superfici nette dei locali stessi;
- c) certificato igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla locale ASL e certificato di agibilità rilasciato dal Comune, indicante la destinazione d'uso dei locali o altra certificazione sostitutiva rilasciata dall'Amministrazione Comunale in cui i locali hanno sede;
- d) documentazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria comprovata mediante attestazione da azienda o istituto di credito o società finanziaria, con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi, riferita a un importo pari a L. 100.000.000;
- e) un elenco completo del personale esecutivo corredato dal certificato, rilasciato dagli enti previdenziali, di avvenuta denuncia ed iscrizione del predetto personale con il relativo numero di posizione contributiva;
- f) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ;
- g) la ricevuta del versamento del contributo una tantum di cui all'art. 11 del presente regolamento.

3. Il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato antimafia, per il titolare e per le altre persone indicate dalla legislazione vigente, saranno richiesti d'ufficio alle competenti autorità.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

2. In caso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della L. 264/91 come modificato dalla L.11/94, la responsabilità professionale grava sull'avente diritto alla conversione della licenza rilasciata dalla Questura.

3. In caso di attività esercitata in via transitoria ai sensi dell'art. 4 della L. 11/94, la responsabilità professionale ricade sugli aventi diritto.

ART. 10 - CAPACITÀ FINANZIARIA

1. Le imprese individuali e le società che richiedono all'Amministrazione Provinciale una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

- a. aziende o istituti di credito;
- b. società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

2. L'attestazione, effettuata secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti in data 09.11.92 che si riporta all'allegato 2, deve avere riferimento ad un importo pari a euro 51.645,69 e non può essere effettuata frazionatamente da più istituti di credito o società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri che sottostanno alla dimostrazione del requisito.

ART. 11 - CONTRIBUTO UNA TANTUM

1. All'atto del rilascio di una nuova autorizzazione il titolare dell'impresa o la società di consulenza automobilistica sono tenuti a versare un contributo "una tantum" di Euro 25,82, previsto dall'art.8, comma 4, della L. 264/1991, il cui importo è stato determinato con Decreto 26 aprile 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

ART. 12 - TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

1. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione, in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione sarà rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte del richiedente.

2. Ai sensi dell'art. 2557 del c.c., chi aliena l'azienda non può, per un periodo di 5 anni avviare un nuovo studio di consulenza automobilistica che per l'ubicazione o altre circostanze sia idoneo a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

3. Nel caso in cui gli eredi intendano cedere l'attività devono darne comunicazione entro trenta giorni all'Amministrazione Provinciale che provvederà alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data del ricevimento della comunicazione. Entro tale periodo deve essere completata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva. Il termine di sei mesi sopramenzionato può essere prorogato per altri sei mesi per giustificati motivi.

4. Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 3 le autorizzazioni vengono revocate.

5. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione scritta da parte del precedente titolare con firma autentica nelle forme di legge.

ART. 13 - ATTIVITA' PROVVISORIA

1. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L.264/91.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

2. Nel caso di società a seguito di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo di 2 anni, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
3. I soggetti subentranti ai sensi dei commi precedenti, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'art. 5 della L.264/91 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui al D.M. 1° Aprile 2000, n.127.
4. Le disposizioni di cui al comma precedente circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale, si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della L.11/94, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.
5. L'attività provvisoria è prevista anche nel caso indicato all'art. 37 del presente regolamento.

ART. 14 - TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA

1. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e/o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione di copia autentica del relativo verbale, devono essere comunicati all'Amministrazione Provinciale che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. Non può recedere il socio su cui grava la responsabilità professionale, se non contemporaneamente sostituito da altro socio idoneo. In tal caso dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione all'Amministrazione Provinciale.
2. Nel caso di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata dall'Amministrazione Provinciale un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

ART. 15 - RINUNCIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di rinuncia dell'autorizzazione per cessazione di attività deve essere presentata una dichiarazione in bollo nei modi di legge, indirizzata all'Amministrazione Provinciale, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa, restituendo l'atto di autorizzazione.
2. La dichiarazione in caso di società deve essere sottoscritta da tutti i soci quando si tratta di società di persone, dai soci accomandatari quando si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

ART. 16 - INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

1. L'attività può essere sospesa per gravi motivi dal titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per un massimo di altri sei mesi nel caso di gravi e comprovati motivi, previa comunicazione scritta e motivata all'Amministrazione Provinciale, che ne prende atto con provvedimento del Dirigente.
2. Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà essere data comunicazione scritta all'Amministrazione Provinciale entro i successivi 15 giorni.
3. Qualora al termine del periodo di sospensione l'attività non venga ripresa, l'autorizzazione verrà revocata.

ART. 17 - ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI

1. Ferma restando la responsabilità professionale di cui all'art. 9 del presente regolamento, gli studi di consulenza automobilistica possono avvalersi per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso gli uffici pubblici, di dipendenti, purché in possesso dei requisiti previsti alle lettere c), d), e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 264/91.
Per il personale operante nello studio di consulenza automobilistica, devono essere rispettate le norme vigenti ai fini assistenziali, previdenziali, infortunistici e fiscali.
2. Lo svolgimento presso gli uffici pubblici delle pratiche relative alla attività di consulenza automobilistica ed alla certificazione per conto di terzi, in quanto espressamente autorizzata, è consentito ai soggetti legittimati, in base alle L. 264/91 e L. 11/94, riconosciuti dall'Amministrazione Provinciale mediante apposita tessera.
3. Quando il titolare dello studio di consulenza automobilistica gestisca anche l'attività di autoscuola è consentito l'accesso agli uffici pubblici, per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai soggetti legittimamente inseriti in tali strutture. Per quanto riguarda le autoscuole, le attività sono limitate alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.
4. Per il rilascio della tessera, il titolare, legale rappresentante o socio amministratore, dovrà produrre per se stesso e per gli eventuali soggetti da legittimare ad operare presso gli sportelli della P.A., apposita richiesta corredata dalla documentazione di seguito indicata:
 - a. n. 2 foto formato tessera;
 - b. copia conforme all'originale del libro paga, aggiornato per i dipendenti o ogni altra documentazione valida per i soci e/o collaboratori familiari.
 - c. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 lett. c), d), e) della L. 264/91.
5. L'Amministrazione Provinciale accerta d'ufficio i requisiti soggettivi per verificare l'assenza di motivi ostativi all'insediamento del personale da abilitare all'accesso agli uffici pubblici.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

6. Il rilascio della tessera è subordinato alla preventiva vidimazione della stessa da parte del Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità.
7. Per la disabilitazione all'accesso agli uffici pubblici è necessaria apposita comunicazione all'Amministrazione Provinciale e restituzione della tessera di riconoscimento.

ART. 18 - LOCALI

1. L'attività di consulenza automobilistica può essere svolta solamente nei locali espressamente autorizzati, non sono pertanto ammesse sedi o recapiti diversi, anche se del medesimo titolare. I locali riconosciuti idonei dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, devono essere adibiti esclusivamente all'attività di consulenza automobilistica.
2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza automobilistica.
3. Tali locali devono comprendere ai sensi dell'art. 1 del Decreto 9 novembre 1992:
 - a) un ufficio e un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi.
L'ufficio, aerato e illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
 - b) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati e aerati.
4. Qualora lo studio di consulenza automobilistica sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza automobilistica e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico e al ricevimento degli incarichi.
5. I criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano ai locali degli studi di consulenza automobilistica che, alla data di entrata in vigore della L. 264/91, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del R.D. 18/06/31 n. 773.
6. I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza automobilistica prima dell'entrata in vigore della L. 264/91, trasferiscono la propria attività, a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza automobilistica veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.92.

ART. 19 - CAMBIO LOCALI O TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1. Il cambio dei locali o trasferimento della sede potrà essere effettuato solo dopo il rilascio di nulla osta del Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità, previa valutazione della domanda corredata dei documenti attestanti l'idoneità e la disponibilità dei locali.
2. Il cambio dei locali o trasferimento della sede è sempre consentito nell'ambito del territorio dello stesso Comune e tra Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale .



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

Il trasferimento di sede in un Comune appartenente ad altro ambito territoriale è ammesso a condizione che nello stesso risulti la disponibilità dal piano provinciale.

3. La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema predisposto dagli uffici provinciali.
4. La domanda per ottenere l'autorizzazione al trasferimento, rivolta al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino - Servizio Trasporti e Mobilità, deve contenere:
 - a) i dati anagrafici e codice fiscale del titolare o del legale rappresentante;
 - b) l'esatta denominazione e ubicazione della vecchia e della nuova sede dell'attività.
5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. copia autenticata del titolo di proprietà o del contratto di affitto relativo ai locali che saranno utilizzati dall'impresa o altro documento dal quale risulti la disponibilità dei locali;
 - b. planimetria dei locali in scala 1:100, redatta da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie che deve essere uguale o superiore a quella prevista dal decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.92;
 - c. certificato igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla locale ASL e certificato di agibilità rilasciato dal Comune, indicante la destinazione d'uso dei locali.
6. I trasferimenti di sede all'interno dello stesso ambito territoriale o in comune appartenente ad altro ambito territoriale, nel rispetto della limitazione numerica del piano provinciale, sono considerati prioritari rispetto alle richieste per l'apertura di nuovi studi di consulenza automobilistica.
7. Con la pubblicazione del bando pubblico le domande di trasferimento vengono accettate solo nel termine fissato dal bando pubblico stesso e avranno titolo preferenziale rispetto al rilascio di nuove autorizzazioni.
Durante l'istruttoria del concorso non potranno essere prese in considerazione richieste di trasferimento tra ambiti territoriali diversi sino ad avvenuto aggiornamento del Piano Provinciale.

ART. 20 - TENUTA DEI DOCUMENTI

1. Il titolare dell'impresa di consulenza o nel caso di società, gli amministratori devono redigere un registro-giornale, che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.
2. L'impresa o la società di consulenza, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad essa consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme ai modelli approvati con Decreto del Ministro dei Trasporti 08/02/92 (allegati 3 e 4).



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

3. La ricevuta di cui al comma 2 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro giornale di cui al comma 1.
4. Le ricevute devono essere numerate progressivamente e predisposte in duplice copia, di cui gli originali vengono conservati per almeno 2 anni e rilegati, in base al numero progressivo e alla data di rilascio.
5. I documenti di cui ai commi del presente articolo devono essere curati e compilati in ogni loro parte senza cancellature e abrasioni di sorta. I medesimi devono essere sempre tenuti nei locali degli studi di consulenza automobilistica e vanno tenuti a disposizione delle autorità competenti per il controllo.

ART. 21 - TARIFFE

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza automobilistica sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti.
2. Le tabelle delle tariffe minime e massime e quelle praticate dall'impresa o dalla società, timbrate dalla Provincia che ne conserva copia, devono essere permanentemente affisse nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.
3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime è esercitata dalle province e dai comuni.

ART. 22 - ORARI DI APERTURA E PERIODI DI CHIUSURA

1. Gli orari di apertura stabiliti e prescelti dal titolare e/o legale rappresentante dell'impresa dopo essere stati comunicati all'Amministrazione Provinciale, devono essere esposti all'esterno dello studio di consulenza automobilistica, in maniera ben visibile al pubblico.
2. Parimenti vanno comunicati preventivamente all'Amministrazione Provinciale i periodi di chiusura per ferie o per altre motivate cause.

Titolo III - Esami di idoneità professionale

Capo I – Norme generali

ART. 23 - FINALITÀ

1. Il presente titolo disciplina le modalità per il conseguimento dell'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada in attuazione dell'art. 105 comma 3 lett. g del D.Lgs. 112/98 in base alla norma di settore di cui al D.M. n. 338 del 16/04/1996 "Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

ART. 24 - MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. L'attestato di idoneità di cui al comma 1 dell'art. 23 del presente regolamento viene rilasciato:
 - a) previo superamento di apposito esame il cui programma e le modalità di svolgimento sono regolati dal D.M. n. 338/96;
 - b) ai sensi dell'art.10 L.264/91 e alla circ. 18 gennaio 1999 n.2/99 lett. b), a coloro che, alla data del 5 settembre 1991, risultino avere esercitato effettivamente da almeno 5 anni l'attività di consulenza automobilistica (e continuino ad esercitare al momento della richiesta dell'attestato), sulla base della titolarità di licenza di pubblica sicurezza, rilasciata ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, N.773), ovvero della titolarità di un rapporto di concessione o di convenzionamento con A.C.I.
 - c) ai sensi del comma 4 art.5 L.264/91 e circ.18 gennaio 1999 n.2/99 lett. a), a richiesta dai dirigenti preposti agli Uffici di assistenza automobilistica degli Automobili Club, purché siano ancora in servizio al momento della richiesta dell'attestato e possano vantare un'anzianità di servizio di almeno 15 anni, nella predetta qualifica, anteriori alla data del 5 settembre 1991.
2. L'esame deve essere sostenuto anche da coloro che, pur esercitando l'attività di consulenza anteriormente al 6 settembre 1991 ed avendo ottenuto la conversione della licenza rilasciata dal Questore, intendano esercitare l'attività presso sedi diverse da quella autorizzata.

ART. 25 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Sono ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 lett. a), b), c), d) e) del presente regolamento e abbiano altresì conseguito, alla data fissata per sostenere l'esame, un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, in conformità al disposto dell'art. 5 comma 2 della legge 8 agosto 1991 n. 264.
2. I soggetti di cui all'art. 4, commi 4 e 5 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, produrranno in sostituzione del diploma di istruzione superiore di secondo grado l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come reiterato dal comma 1 del medesimo art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11.

Capo II – Commissione esaminatrice e norme di funzionamento



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

ART. 26 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Gli esami per l'accertamento della idoneità professionale si svolgono dinanzi ad una Commissione nominata con decreto dal Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/00.
2. La Commissione, presieduta dal dirigente pro-tempore del Servizio Trasporti e Mobilità o da suo supplente, è così composta:
 - a) un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designato dal Direttore del Dipartimento Trasporti Terrestri della Provincia;
 - b) un esperto nelle materie d'esame, anche su designazione della Regione.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate a personale del Servizio Trasporti e Mobilità.
4. Per ogni componente effettivo viene contestualmente designato un supplente.
5. Ai componenti esterni della Commissione è attribuito un compenso, che verrà indicato nel Decreto Presidenziale di nomina.

ART. 27 - NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Il Presidente della Commissione esaminatrice, preliminarmente, verifica la regolarità della costituzione della Commissione stessa.
2. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti.
Il Commissario effettivo o supplente che non si presenta alle sedute della Commissione senza giustificato motivo è revocato con le stesse modalità previste per la nomina. Contestualmente, il Presidente della Provincia nomina un nuovo Commissario.
3. Il Presidente, i Componenti della Commissione esaminatrice ed il Segretario prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazione di incompatibilità tra di loro e con i concorrenti - previa lettura ed ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile - incompatibilità derivante dall'essere legati fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

4. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente della Commissione riconvoca la Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati.
5. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i criteri di attribuzione dei punteggi alle singole prove.
6. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell'inizio della prova, i quesiti da sottoporre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati nei verbali delle Commissioni.

ART. 28 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SESSIONI D'ESAME

1. La Commissione dichiara ammissibili i candidati e demanda al Segretario di provvedere alla loro convocazione, a mezzo lettera raccomandata A/R. La comunicazione deve essere inviata agli interessati almeno quindici giorni prima della data d'esame. A tal fine fa fede la data del timbro postale di partenza.

La convocazione deve contenere a pena di nullità l'indicazione esatta della data, del luogo e dell'ora della prova d'esame.

2. Con le medesime modalità deve essere comunicata, motivandola, l'eventuale esclusione dei candidati dalla sessione d'esame. Nella determinazione Dirigenziale dei candidati ammessi deve essere espressamente indicato l'invito al ricorso nelle sedi giurisdizionali competenti.
3. Sostengono le prove d'esame i candidati che abbiano presentato domanda, completa in ogni sua parte, entro la data di scadenza e che siano stati convocati a norma del precedente comma 1.

Capo III – Procedure e svolgimento dell'esame

ART. 29 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'ammissione all'esame i candidati dovranno presentare al Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Pesaro e Urbino una domanda in bollo, con firma apposta in calce



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

alla medesima, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e corredata della ricevuta del versamento di cui al comma 3.

2. Nella domanda di ammissione all'esame il candidato deve dichiarare :
 - cognome e nome;
 - codice fiscale;
 - luogo e data di nascita;
 - luogo di residenza;
 - cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabilito (art. 35 della Legge 7 Dicembre 1999, n. 472) in Italia;
 - di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648/Bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della L. 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - il domicilio o recapito con l'indicazione del numero telefonico per l'invio di eventuali comunicazioni;
 - di aver conseguito, alla data fissata per sostenere l'esame, un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, in conformità al disposto dell'art.5 comma 2 della legge 8 agosto 1991 n.264

3. In allegato alla domanda dovrà essere presentato il bollettino di versamento del diritto di segreteria dell'importo di Euro 51,65 stabilito con decreto del Ministero dei Trasporti n. 338 del 16.04.1996.

ART. 30 - BANDO PUBBLICO

1. L'esame è fissato in numero 1 (una) sessione annuale.

2. Il dirigente pro-tempore del Servizio Trasporti e Mobilità annualmente provvede con propria determinazione a fissare la data della sessione annuale d'esame e con lo stesso atto provvede ad indire il bando pubblico che contiene:
 - a) i requisiti per l'ammissione all'esame;
 - b) le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame;
 - c) il modello della domanda;
 - d) la data della prova;
 - e) l'indicazione della sede presso la quale si terranno le prove;
 - f) il programma d'esame ai sensi del D.M. 338/96;



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

- g) l'elenco dei quiz che verranno utilizzati per la prova stessa.
3. La determinazione dirigenziale contenente il bando pubblico verrà pubblicata nel BUR della Regione Marche, nell'albo pretorio della Provincia e nel sito del Servizio Trasporti e Mobilità (www.provincia.ps.it/trasporti).

ART. 31 - PROVA D'ESAME

1. La prova consisterà in cinque quesiti, per un totale di venticinque quiz, inerenti ciascuna delle seguenti materie:
- nozioni di circolazione stradale,
 - nozioni di legislazione sull'autotrasporto,
 - disciplina della navigazione e legislazione complementare,
 - nozioni di legislazione sul pubblico registro automobilistico
 - nozioni di legislazione tributaria afferente al settore

ART. 32 - ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA

1. Prima della prova d'esame la commissione predispone, per ogni candidato, 25 quiz diversi (composti da n.5 schede per ogni disciplina oggetto della prova d'esame) e li inserisce in una busta grande contenente all'interno anche una busta piccola e un foglio bianco. Le schede sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Le stesse, timbrate e siglate dalla segreteria della commissione, vengono chiuse nella busta grande che verrà sigillata e firmata esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.
2. Ciascun candidato, nel momento della prova, compilerà i propri dati personali che scriverà nel foglio bianco e inserirà nella busta piccola chiudendola e inserendola all'interno della busta grande.
3. La prova d'esame dura due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.
4. Al termine della seduta d'esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione, per ciascuno, del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede di esame.
5. Con provvedimento dirigenziale si procederà alla ratifica del verbale della Commissione contenente l'elenco dei candidati risultati idonei e si procederà alla pubblicazione dell'elenco stesso nell'Albo Pretorio e nel sito Internet dell'Ente.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

6. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa alla prova d'esame verranno custoditi a cura del Segretario della Commissione.
7. Di tutte le operazioni si redige un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
8. Per accedere all'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi e in corso di validità.
9. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli eventuali incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.
10. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ente e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.
11. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione.
12. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dall'esame. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
13. La Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri o un membro ed il Segretario, devono trovarsi sempre nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

ART. 33 - RILASCIO DELL'ATTESTATO

1. Decorso il termine per l'impugnazione degli atti d'esame, il Servizio Trasporti e Mobilità provvede al rilascio degli attestati agli interessati.
2. Ai fini del rilascio dell'attestato l'interessato, dovrà produrre una marca da bollo di Euro 10,33.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

3. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti di cui al precedente art. 25 il Dirigente procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell'attestato.

TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI

ART. 34 - VIGILANZA

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni, ai sensi dell'art. 9 della L. 264/91.

2. La vigilanza può essere espletata tramite i vigili provinciali, mediante la collaborazione dei vigili comunali espressamente richiesta dal Servizio Trasporti e Mobilità, previa intesa, anche congiuntamente del personale del Comune e della Provincia, mediante ispezioni alle sedi ed altri accertamenti. La vigilanza sugli studi di consulenza automobilistica è rivolta a perseguire il rispetto delle norme in materia, è inoltre tesa a promuovere una maggiore efficienza degli studi stessi per un miglioramento qualitativo del servizio prestato.

3. Il personale incaricato della vigilanza può accedere in tutti i locali utilizzati per lo studio di consulenza automobilistica, compiere tutti gli accertamenti necessari per verificare il permanere delle condizioni in base alle quali l'esercizio è stato autorizzato e gli elementi che possono pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività.

La vigilanza viene effettuata:

- a) quando occorre garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione e/o revoca, posti in atto dall'Amministrazione Provinciale;
- b) quando pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività degli studi di consulenza automobilistica;
- c) quando dagli atti d'ufficio si possa configurare una presunta irregolarità nell'attività.

4. Ai fini della vigilanza, sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti da personale ispettivo di altri Enti, quali Istituti Previdenziali, Assistenziali, Ispettorato del Lavoro, Vigili Urbani, Agenti di Polizia, Carabinieri, Motorizzazione Civile, ecc.

In particolare la vigilanza opera:

- a) sulla regolarità dell'esercizio dell'attività;
- b) sull'osservanza delle tariffe minime e massime e degli orari;
- c) sullo svolgimento in forma esclusiva dell'attività di consulenza automobilistica nei locali sede degli uffici;
- d) sulla regolarità della tenuta del registro-giornale, che deve indicare gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce;
- e) sugli adempimenti previsti per il registro giornale dall'articolo 2215 del c.c.;



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

- f) sul regolare rilascio all'interessato della ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministero dei Trasporti 08/02/1992;
- g) sulla regolare annotazione sul registro giornale, nello stesso giorno del rilascio, della ricevuta, la quale sostituisce il documento di circolazione del mezzo o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di 30 giorni dalla data di rilascio;
- h) sulla messa a disposizione dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta, dell'estratto di cui all'art. 92 del Nuovo Codice della Strada.

5. L'opera di vigilanza è parimenti diretta alla repressione dell'attività di consulenza automobilistica "non regolare" o "abusiva" effettuata da soggetti non autorizzati.

6. Il personale incaricato della vigilanza può altresì procedere al sequestro cautelare delle cose confiscabili costituenti il corpo dell'illecito amministrativo.

7. Il verbale, che evidenzia le irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, viene trasmesso all'Ufficio Trasporti e Mobilità della Provincia per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Copia del verbale viene immediatamente consegnata al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Il titolare o il legale rappresentante o socio amministratore, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'Amministrazione Provinciale e/o controdeduzioni.

Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'Amministrazione Provinciale diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.

9. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 8 l'Amministrazione Provinciale adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 9 della L. 264/91, entro i successivi 30 giorni.

10. Con atto dirigenziale l'Amministrazione Provinciale provvederà ad inviare agli uffici pubblici (P.R.A, M.C.T.C., Prefettura, etc.) l'elenco delle agenzie non funzionanti regolarmente, allo scopo di interdirlene l'accesso, nelle more dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti.

ART. 35 - SANZIONI

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della L. 264/91, il Presidente della Amministrazione Provinciale, anche su iniziativa dei Comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8 della L. 264/91, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 2.582,28 e l'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della L. 264/91, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 della L. 264/91 e quando siano accertati gravi abusi nell'espletamento dell'attività. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 a euro 5.164,57, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
3. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della L. 264/91.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della L. 264/91, chiunque esercita l'attività di consulenza automobilistica senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 10.329,14. Ove difetti, altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L.264/91, si applica l'articolo 348 del codice penale.
5. Qualora il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative sono applicate dal giudice congiuntamente alla pena ai sensi dell'art. 24 della L. 689/81.
6. Ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del Codice della strada, chiunque, abusivamente, rilascia le ricevute di cui all'art. 7 della L. 264/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 312,97 a euro 1.251,89.
 7. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 62,59 a euro 250,38.
8. Ai sensi del 4° comma dell'art. 92 del Codice della Strada, le imprese o società di consulenza automobilistica che entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 92, primo comma del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 62,59 a euro 250,38.
9. Ai sensi del comma 3 dell'art. 195 del codice della strada, la misura delle sanzioni amministrative è biennialmente aggiornata in misura pari alla variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo.
10. Con la diffida, il titolare, legale rappresentante o socio amministratore dello studio di consulenza automobilistica, viene formalmente invitato con decorrenza immediata a non proseguire nella conduzione dell'attività in maniera non conforme alle normative, nonché ad eliminare le irregolarità riscontrate entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.
11. Con il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, allo studio di consulenza automobilistica è inibito temporaneamente l'esercizio delle attività. Il provvedimento comporta tra l'altro, la chiusura dei locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività di consulenza automobilistica a meno che i medesimi non siano utilizzati per l'attività di autoscuola prevista al comma 4 dell'art. 1 del Decreto 09/11/1992.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

12. Con il provvedimento di revoca dell'autorizzazione allo studio di consulenza automobilistica l'esercizio dell'attività è inibito illimitatamente

ART. 36 - INFORMATIVA

1. I procedimenti vengono svolti nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa di legge e dal presente regolamento.
2. Al fine di semplificare la redazione delle domande, di cui al presente regolamento, il Servizio Trasporti e Mobilità predispone e diffonde anche via telematica (indirizzo: www.provincia.ps.it/trasporti) idonei modelli fac-simile ai sensi dell'art. 48 del DPR 445/2000.

TITOLO V – NORME FINALI

ART. 37 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della L. 264/91, esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773/31, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Amministrazione Provinciale anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5 della L. 264/91.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della L. 264/91 non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 della L. 264/91 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5 della L. 264/91, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale, nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono comunque proseguire l'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della L. 264/91.
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai 1 e 2 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di idoneità del locali e di adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) della L. 264/91.
4. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. 264/91, può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.
5. I soggetti individuati dai commi 1 e 2 del presente articolo dovranno inoltrare, ove non vi abbiano ancora provveduto, domanda di conversione .
6. Il presente regolamento si applica anche all'attività di rilascio di certificazione per conto terzi e gli adempimenti ad essi connessi, se previsti, alla data del 5 settembre 1991, nella licenza rilasciata dal



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n.773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme generali vigenti ed alle specifiche normative emanate dal Ministero dei Trasporti.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

Quadro Normativo

- L. 8/8/1991 n. 264, “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
- L. 4/1/1994 n. 11 “Adeguamento della disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi”;
- Art. 2 D.L. n. 501 del 25.11 1995 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 comma 1 L. del 5.1.1996 n.11;
- L. 01/12/1986 n. 870, "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti";
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- D. Lgs. 30.04.1992, n.285 “Nuovo Codice della Strada”, art.123, comma 13 e art.92;
- R.D.18 giugno 1931 n.773 Art.115;
- D.M.9.11.1992 “Definizione dei criteri relativi all’idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all’adeguatezza della capacità finanziaria per l’esercizio della medesima attività”;
- D.M. 9.12.1992 “Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l’indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
- D.M. 8.2.1992. Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida”;
- D.P.R. 16/12/1992, n.495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, art.337 – Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici;
- D.M. 16 marzo 1996, n.338, ”Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
- Circ. 20 Nov. 1996, n.146/96;
- D.M. 1° Aprile 2000, n.127 “Regolamento concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
- Legge 7/12/1999 n.472 art.35 “Interventi nel settore dei trasporti”;
- Circolare prot.1888/4307 del Ministero dei Trasporti Direzione Generale della M.C.T.C. che regola l’accesso agli sportelli della M.C.T.C. per il disbrigo di pratiche auto;



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

Circ. 18 gennaio 1999, n.2/99 "Artt. 5, comma 4, e 10, comma 2, L.8 agosto 1991 n.264. Rilascio a domanda attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";

Circ. 2 maggio 2001, n.128/M360 "Art.5, legge 8 agosto 1991, n.264. Sessione d'esami per il conseguimento degli attestati di idoneità professionale all'esercizio dell' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

***AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE***

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

ALLEGATI AL REGOLAMENTO



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

ALLEGATO 1 - COMPITI E ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Tab. A allegata alla Legge 264/91

COMPITI E ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, 870 (Tabella: "Tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione"), e successive modificazioni e integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, 298 ("Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcina per i trasporti di merce su strada"), e successive modificazioni e integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

ALLEGATO 2 - SCHEMA CERTIFICATO CAPACITÀ FINANZIARIA

Carta intestata

(dell'azienda o di istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi)

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al sig. _____ nella forma tecnica di _____ un affidamento di euro _____, _____ (_____)

_____ li _____

Firma



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

ALLEGATO 3 - MODELLO DI RICEVUTA TEMPORANEA SOSTITUTIVA DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO

Denominazione e sede dello Studio di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Data di annotazione sul Registro Giornale

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1991 n° 264, visto il Decreto del Ministro dei Trasporti in data _____, si dichiara che:

circolazione del veicolo

il documento ----- immatricolat__ con targa
navigazione

Categoria (1) fabbrica

Telaio uso ----- pubblico
privato

Posti ant. Posti tot. massa complessiva Kg

Potenza fisc. cilindrata

di proprietà di

Nato a prov. il

è stato trattenuto presso questo ufficio per

Autorizzato – non autorizzato

Esente dal disciplinamento relativo

al trasporto merci in conto proprio / terzi con provvedimento n° _____ in data

_____ Revisione per l'anno 19__ REGOLARE

La presente ricevuta sostituisce l'indicato documento di circolazione fino al giorno (2) _____

_____, li _____

Il Titolare dello Studio (3)
(timbro e firma)

DEPENNARE LE VOCI CHE NON INTERESSANO

(1) l'autobus in servizio di linea può circolare soltanto sugli itinerari autorizzati



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

- (2) Per la durata massima di 15 giorni dalla data di annotazione sul Registro Giornale
- (3) o persona all'uopo autorizzata

NOTA : La presente ricevuta deve sempre accompagnare il veicolo unitamente agli altri documenti autorizzativi, ove necessari, ed essere esibita a richiesta di funzionari, ufficiali ed agenti autorizzati.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -

TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

ALLEGATO 4 - MODELLO DI RICEVUTA TEMPORANEA SOSTITUTIVA DEL DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

Denominazione e sede dello Studio di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Data di annotazione sul Registro Giornale

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1991 n° 264, visto il Decreto del Ministro dei Trasporti in data _____, si dichiara che:

(1)

numero rilasciato il

da valido fino al

del sig. nato il

a provincia

e residente a provincia

Via e numero civico

è stat__ trattenut__ presso questo Studio per

_____, li _____

Il Titolare dello Studio (2)
(timbro e firma)

- (1) tipo del documento (patente di guida, patente nautica, certificato di abilitazione professionale) e categoria (B, C,; KB, KC,; ecc.).
- (2) o persona all'uopo autorizzata.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

ALLEGATO B

**PIANO PROVINCIALE DELLE AGENZIE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO**



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

SOMMARIO DEL PIANO PROVINCIALE

Art. 1 - Situazione Attuale	1
Art. 2 - Norme Applicabili	3
Art. 3 - Ambiti Territoriali	3
Art. 4 - Modifica e Aggiornamento	6
Art. 5 - Dati utilizzati	7



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

ART. 1 - SITUAZIONE ATTUALE

Il numero delle agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, attualmente operanti all'interno del territorio provinciale, ammonta a 50 unità e sono distribuite come risulta dalla Tab.1 che segue:

Tab.1 Elenco Agenzie di Consulenza Automobilistica

	Denominazione		Indirizzo	Comune
1	A. Borromeo e C. S.d.f.	S.d.f.	Via Mameli, 102D	Pesaro
2	A. Borromeo e C. S.d.f.	S.d.f.	Via XXIV Maggio, 49	Novafeltria
3	A. Zeta di Longhi Vittorio & C. S.a.s.	S.a.s.	Via M. Oddi, 5	Urbino
4	A. Zeta di Longhi Vittorio & C. S.a.s.	S.a.s.	Via Leopardi, 9	Urbino
5	Autoconsult di Pascucci R. e Cani	S.n.c.	Via Flaminia 5/E	Fano
6	Aguzzi S.n.c. di Aguzzi Andreano e Zanchi Giuliana	S.n.c.	V.le Kennedy, 3	Fano
7	Apa di Ceccolini Giuseppe	Impr. Fam.	P.za Doria, 11	Pesaro
8	Assistudio di Leva Silvano & C. S.n.c.	S.n.c.	C.so Matteotti, 59	Fano
9	Augusto Gabellini S.r.l.	S.r.l.	Strada Romagna, 119	Pesaro
10	Autoagenzia Buldrighini S.r.l.	S.r.l.	Via XXVII Agosto, 19	Fano
11	Autosalone Carburati Tino S.r.l.	S.r.l.	Strada della Romagna, 67	Pesaro
12	Autoscuola Alfredo Bassani S.r.l.	S.r.l.	Via De Gasperi, 72/76/78	Pesaro
13	Autoscuola Antonioni Flavio e C. S.n.c.	S.n.c.	Via Montegrappa, 61	Fano
14	Bonelli Mario	Individual e	V.le Kennedy, 1	Pergola
15	Centro Servizi Comm.li ed Amm.vi S.r.l.	S.r.l.	V.le Europa, 22 – Fraz. Marotta	Mondolfo
16	Confart Pesaro S.r.l.	S.r.l.	SS. Adriatica, 35	Pesaro
17	Conti Marisa	Individual e	Via Umberto I°	Fossombrone
18	D'Ambrosio Alfredo	Individual e	Via S. Francesco, 44	Pesaro
19	Di Tommaso Enzo	Individual e	V.le Buoizzi 6	Fano
20	Donnini Astolfo di Santi Simone	Individual e	P.zza Dante, 18	Fossombrone
21	Ducale S.r.l.	S.r.l.	Via Gagarin, 2	Urbino
22	Falcioni e Guerra S.r.l.	S.r.l.	Via Ponchielli, 94	Pesaro
23	Finartadria S.r.l.	S.r.l.	Via Mameli, 90/92 int.B/101	Pesaro
24	Flaminia II S.a.s.	S.a.s.	Via Roma 12	Acqualagna
25	Flaminia II S.a.s.	S.a.s.	Via C. Battisti, 1	S. Lorenzo in C.
26	Flaminia II S.a.s.	S.a.s.	Via G. Leopardi, 22/24	Cagli
27	Flaminia II S.a.s.	S.a.s.	P.zza della Repubblica	Pergola



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

28	Flaminia S.r.l.	S.r.l.	Via S. Francesco d'Assisi, 115	Mondavio
29	Ginesi S.r.l.	S.r.l.	Via della Giustizia, 13	Fano
30	Guidi Giancarlo	Individual	Via Roma, 73	Montecchio
31	Il Quadrifoglio S.a.s. di Mei Giorgio & C.	S.a.s.	Strada SS. Adriatica 48/2	Pesaro
32	La Targa Pratiche Auto S.n.c. di Ciselli e Sambuchi	S.n.c.	Via Mameli, 60	Pesaro
33	Laurentina	Impr. Fam.	P.zza Umberto I, 31	S. Lorenzo in C.
34	Mazza Iginò	Individual	Via Genova, 25	Pesaro
35	Mazzarini Maura	Individual	Via Amaducci, 4	Carpegna
36	Mille Motori	Individual	Via Decio Raggi, 17/19	Pesaro
37	Montefeltro	Impr. Fam.	Via Battelli, 61	Macerata Feltria
38	Nasoni Deanna	Individual	Via Litoranea, 152 – Fraz. Marotta	Mondolfo
39	Panaroni Floriana	Individual	Via Gabrielli, 77	Fano
40	Panaroni Floriana	Individual	Via Flaminia, 155 - Fraz. Calcinelli	Saltara
41	Pratiche Auto Pagnoni	Impr. Fam.	Via Pepe, 11	Pesaro
42	Prisma di Magnoni Gaetana	Individual	Via Alessandrini, 11	Cagli
43	Ragni Maria Angela	Impr. Fam.	Via del Torrione, 10	Cagli
44	Rossini Federico	Individual	Via Rino Molari, 8	Novafeltria
45	San Vitale di Cervesi & Gregori s.n.c.	S.n.c.	Via Romagna, 83	Gabicce Mare
46	Sanchioni Ruggero & C. S.n.c.	S.n.c.	Via degli Abeti, 312	Pesaro
47	Santi Aldo & C. S.a.s.	S.a.s.	Via Nuova, 128 Mercatale Via Prov.le Urbinate, 5	Sassocorvaro Montecalvo in Foglia
48	1 Servizi S.a.s. di Calabrese Antonio e C.	S.a.s.	Via Litoranea, 69 – Marotta	Mondolfo
49	Testaguzzi Marco	Individual	Via Carlo Pisacane, 102/106	Fano
50	Tiziana Gallo	Impr. Fam.	L.go Bonifazi, 12	Novafeltria
51	Vernerecci Giuliano	Individual	Via Leonardo da Vinci, 15	Fermignano



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

52	Victoria	Individual e	V.le della Vittoria, 139	Pesaro
53	Yacht Service	Individual e	Via Cecchi, 92	Pesaro

Fonte: Servizio Trasporti e Mobilità

ART. 2 - NORME APPLICABILI

In conformità al Decreto 09/12/92 del Ministro dei Trasporti, che disciplina la programmazione numerica a livello provinciale, la Provincia ha definito i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'interno del territorio provinciale distinto in ambiti territoriali.

Il numero delle autorizzazioni, su base provinciale, è fissato all'art. 1 del predetto decreto, ed è dato dalla relazione $N=V/2400$, in cui N= numero degli studi di consulenza automobilistica, V= numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia.

ART. 3 - AMBITI TERRITORIALI

Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico e per una equa distribuzione territoriale delle attività, le nuove autorizzazioni sono rilasciabili per ambiti territoriali, individuati seguendo principalmente la L.R. 26 del 4.10.99 "norme ed indirizzi per il settore del commercio" così come rappresentati nella tab. 2.

Tab. n° 2

Ambito Territoriale n. 1 – PESARO

N.	COMUNE	N.VEICOLI IMMATRICOLATI (A)	STUDI OPERATIVI (B)	INDICE (C = A / 2.400) D.M. 9/12/92	NUOVI STUDI AMMESSI (D = C - B)
1	AUDITORE	1.027	-		
2	COLBORDOLO	3.468	-		
3	GABICCE MARE	4.115	1		
4	GRADARA	2.433	-		
5	MONTECALVO IN FOGLIA	1.748	-		
6	MONTE CICCARDO	836	-		
7	MONTELABBATE	3.888	-		
8	PESARO	70.022	17		
9	PETRIANO	1.682	-		
10	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	4.568	1		
11	TAVOLETO	680	-		
12	TAVULLIA	3.397	-		
	AMBITO	97.864	19	41	22



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

TERRITORIALE				
--------------	--	--	--	--

Ambito Territoriale n. 2 – URBINO

N.	COMUNE	N.VEICOLI I IMMATRI C. (A)	STUDI OPERAN TI (B)	INDICE (C = A / 2.400) D.M. 9/12/92	NUOVI STUDI AMMESSI (D = C - B)
1	ACQUALAGNA	2.910	1		
2	APECCHIO	1.371	-		
3	BORGO PACE	438	-		
4	CAGLI	6.423	3		
5	CANTIANO	1.605	-		
6	FERMIGNANO	5.125	1		
7	MERCATELLO SUL M.	951	-		
8	PEGLIO	525	-		
9	PIOBBICO	1.220	-		
10	SANT'ANGELO IN VADO	2.696	-		
11	URBANIA	4.516	1		
12	URBINO	11.548	2		
	AMBITO TERRITORIALE	39.328	8	16	8

Ambito Territoriale n. 3 – NOVAFELTRIA

N.	COMUNE	N.VEICOLI IMMATRIC. (A)	STUDI OPERA NTI (B)	INDICE (C = A / 2.400) D.M. 9/12/92	NUOVI STUDI AMMESSI (D = C - B)
1	BELFORTE ALL'ISAURO	500	-		
2	CARPEGNA	1.097	1		
3	CASTELDELCI	377	-		
4	FRONTINO	251	-		
5	LUNANO	827	-		
6	MACERATA FELTRIA	1.533	1		
7	MAIOLO	550	-		
8	MERCATINO CONCA	715	-		
9	MONTE CERIGNONE	465	-		
10	MONTE COPIOLO	877	-		
11	MONTEGRIMANO	777	-		



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

12	NOVAFELTRIA	4.599	3		
13	PENNABILLI	2.123	-		
14	PIANDIMELETO	1.335	-		
15	PIETRARUBBIA	457	-		
16	SAN LEO	1.944	-		
17	SANT'AGATA FELTRIA	1.508	-		
18	SASSOCORVARO	2.458	1		
19	SASSOFELTRIO	878	-		
20	TALAMELLO	735	-		
	AMBITO TERRITORIALE	24.006	6	10	4

Ambito Territoriale n. 4 – FANO

N.	COMUNE	N.VEICOLI IMMATRIC. (A)	STUDI OPERANT I (B)	INDICE (C = A / 2.400) D.M. 9/12/92	NUOVI STUDI AMMESSI (D = C - B)
1	BARCHI	669	-		
2	CARTOCETO	4.369	-		
3	FANO	40.191	9		
4	FOSSOMBRONE	6.886	2		
5	FRATTE ROSA	782	-		
6	FRONTONE	919	-		
7	ISOLA DEL PIANO	485	-		
8	MOMBAROCCIO	1.304	-		
9	MONDAVIO	2.744	1		
10	MONDOLFO	7.701	3		
11	MONTEFELCINO	1.813	-		
12	MONTEMAGGIORE AL M.	1.538	-		
13	MONTE PORZIO	1.576	-		
14	ORCIANO DI PESARO	1.623	-		
15	PERGOLA	4.972	2		
16	PIAGGE	708	-		
17	SALTARA	3.697	1		
18	SAN COSTANZO	2.653	-		
19	SAN GIORGIO DI PESARO	840	-		
20	S.LORENZO IN CAMPO	2.423	2		
21	SANT'IPPOLITO	1.109	-		
22	SERRA SANT'ABBONDIO	814	-		
23	SERRUNGARINA	1.444	-		
	AMBITO	91.260	20	38	18



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ

TERRITORIALE				
--------------	--	--	--	--

- Col. A - N. veicoli immatricolati : Veicoli immatricolati per ogni comune, dato fornito dagli uffici del Pubblico Registro Automobilistico
- Col. B - Studi operanti : numero delle agenzie di consulenza automobilistica operanti nella provincia
- Col. C - Studi previsti : rapporto veicoli immatricolati / 2.400 (art. 1 D.M. 09/12/92)
- Col. D - Variazione per nuove autorizzazioni : Numero delle nuove autorizzazioni rilasciabili per ambito territoriale.

Bacini territoriali agenzie pratiche auto



ART. 4 - MODIFICA E AGGIORNAMENTO

La Provincia provvede alla modifica della situazione previsionale rideterminando ed aggiornando il piano con cadenza triennale, come da art. 6 comma 5 del regolamento provinciale .

La Provincia provvede ad aggiornare il piano come da art. 6 comma 7 del regolamento provinciale.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

*AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ*

ART. 5 - DATI UTILIZZATI

La determinazione del numero degli studi di consulenza automobilistica è stata elaborata sulla base dei dati statistici forniti dagli uffici preposti alla tenuta dei pubblici registri: Pubblico Registro Automobilistico e Automobile Club d'Italia aggiornati al 1998 così come risulta dalla tab.2.

Tab.2 "Veicoli circolanti immatricolati nella Provincia"

	COMUNI	Autovetture	Autobus	Autocarri	Motrici	Rimorchi e semirimorchi	Motocicli	Motocarri e quadricicli	Totale
1	Acqualagna	2.323	7	295	6	75	164	40	2.910
2	Apecchio	1.080	6	145	5	24	83	28	1.371
3	Auditore	780	2	126		14	84	21	1.027
4	Barchi	526	2	70	1	10	51	9	669
5	Belforte all'Isauro	402	1	60	1	7	21	8	500
6	Borgo Pace	337	1	56		3	30	11	438
7	Cagli	4.980	9	586	11	124	575	138	6.423
8	Cantiano	1.230	3	117		11	180	64	1.605
9	Carpegna	841	19	109		12	71	45	1.097
10	Cartoceto	3.509	5	356	11	75	354	59	4.369
11	Castel delci	282	1	43		3	30	18	377
12	Colbordolo	2.653	4	455	2	59	235	60	3.468
13	Fano	32.645	94	3.436	53	503	3.145	315	40.191
14	Fermignano	4.237	5	436	3	100	274	70	5.125
15	Fossombrone	5.251	14	651	24	171	640	135	6.886
16	Fratte Rosa	613	2	86		5	60	16	782
17	Frontino	178	1	28		4	30	10	251
18	Frontone	693	1	84	1	9	83	48	919
19	Gabicce Mare	3.315	3	344	5	45	382	21	4.115
20	Gradara	1.894	3	219	2	33	252	30	2.433
21	Isola del Piano	352	1	55	4	19	33	21	485



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

*AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ*

1									
2	Lunano	661	1	98	1	16	40	10	827
2									
2	Macerata Feltria	1.193	3	172	2	30	104	29	1.533
3									
2	Maiolo	427	1	55		4	52	11	550
4									
2	Mercatello sul 5 Metauro	759		85		15	59	33	951
2	Mercatino Conca	585	6	56		6	48	14	715
6									
2	Mombaroccio	976	3	125	1	29	144	26	1.304
7									
2	Mondavio	2.212	6	238	5	44	205	34	2.744
8									
2	Mondolfo	6.310	7	724	13	56	525	66	7.701
9									
3	Monte Cerignone	368	2	40		5	28	22	465
0									
3	Monte Porzio	1.283	2	170	2	23	93	3	1.576
1									
3	Montecalvo in 2 Foglia	1.318	3	225	1	46	123	32	1.748
3	Monteciccardo	622	2	95		6	94	17	836
3									
3	Montecopiolo	676	2	96	1	18	60	24	877
4									
3	Montefelcino	1.396	4	196		30	142	45	1.813
5									
3	Montegrimano	608		77		7	65	20	777
6									
3	Montelabbate	2.914	7	560	8	72	284	43	3.888
7									
3	Montemaggiore al 8 Metauro	1.198	2	175	7	21	113	22	1.538
3	Novafeltria	3.581	16	368	27	168	374	65	4.599
9									
4	Orciano di Pesaro	1.320	4	167	4	19	96	13	1.623
0									
4	Peglio	395	1	70		12	39	8	525
1									
4	Pennabilli	1.687	7	181	12	53	130	53	2.123
2									
4	Pergola	3.968	8	361	25	97	401	112	4.972



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

*AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ*

3									
4	Pesaro	55.251	43	5.881	154	1.301	6.775	617	70.022
4									
4	Petriano	1.345	1	181	2	18	102	33	1.682
4									
4	Piagge	572	2	67		13	43	11	708
4									
4	Piandimeleto	1.016	1	155	2	35	86	40	1.335
4									
4	Pietrarubbia	347	1	60		10	24	15	457
4									
4	Piobbico	953	2	109	6	15	87	48	1.220
4									
5	Saltara	2.936	4	416	9	47	230	55	3.697
5									
5	San Costanzo	2.169	6	219	3	29	193	34	2.653
5									
5	San Giorgio di Pesaro	698	3	71	2	17	44	5	840
5									
5	San Leo	1.463	23	218	17	61	136	26	1.944
5									
5	San Lorenzo in Campo	1.871	2	242	19	56	207	26	2.423
5									
5	Sant'Agata Feltria	1.183	6	157	3	16	100	43	1.508
5									
5	Sant'Angelo in Lizzola	3.471	6	600	15	77	350	49	4.568
5									
5	Sant'Angelo in Vado	2.135	3	273	4	54	187	40	2.696
5									
5	Sant'Ippolito	875	5	109		19	75	26	1.109
5									
5	Sassocorvaro	1.908	4	289	3	58	146	50	2.458
5									
6	Sassofeltrio	662	1	112	1	15	65	22	878
6									
6	Serra Sant'Abbondio	659	2	51	1	5	72	24	814
6									
6	Serrungarina	1.130	2	147		17	108	40	1.444
6									
6	Talamello	576	1	67	9	20	51	11	735
6									
6	Tavoleto	482	1	81		6	47	3	620
6									
6	Tavullia	2.599	4	401	3	53	291	46	3.397



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

*AREA 3 - AREA TECNICO MANUTENTIVA - VIABILITA' -
TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 3.6 - TRASPORTI E MOBILITÀ*

5									
6	Urbania	3.463	7	500	27	217	250	52	4.516
6									
6	Urbino	8.927	221	924	5	217	881	375	11.550
7									
	TOTALE	199.269	622	23.421	523	4.459	20.536	3.628	252.458

Fonte: A.C.I. Roma